



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. LOTTO"

Via Madonna di Loreto, 2 - 62015 Monte San Giusto (MC) - Tel. 0733 837336 - Cod. Fisc. : 80008180434
Cod. mecc. MCIC82100X - E-mail: mcic82100x@istruzione.it - PEC: mcic82100x@pec.istruzione.it
Sito istituzionale <https://lorenzolotto.edu.it>

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA

Redatto ai sensi del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), del DECRETO 28 Agosto 2018, n.129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107) entrato in vigore il 17 novembre 2018

Approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 01-09-2023 con delibera n. 91



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Alessandra Albucci)
*Firmato digitalmente ai sensi degli artt.20
e 21 del D.lgs. 07/03/2005 n.82*

Art 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'acquisizione da parte dell'Istituto Comprensivo Statale "Lorenzo Lotto" di Monte San Giusto di seguito chiamato "istituto" di forniture e servizi in relazione agli importi finanziari, come da D.l. 28 agosto 2018, n.129, integrato dagli artt.14 (soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) e 50 (contratti sotto soglia) del D.Lgs. 36/2023 (detto in seguito "Codice dei Contratti Pubblici");

Il presente regolamento non si applica all'affidamento di incarichi a persone fisiche esterne all'istituto, per il quale ne è adottato uno ulteriore e specifico.

Art 2 – Principi

- L'Istituzione scolastica, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, ha piena capacità ed autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni previste dal D.l. 129/2018, dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
- L'attività negoziale si ispira ai principi generali definiti dal D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici e in particolare dal principio del risultato, perseguendo il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, oltre ai principi della fiducia, dell'accesso al mercato, di buona fede e tutela dell'affidamento, di solidarietà e sussidiarietà orizzontale, auto-organizzazione amministrativa, autonomia contrattuale e conservazione dell'equilibrio contrattuale.

Art. 3 - Il RUP - Responsabile Unico del Procedimento

1. Ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/90, ogni qualvolta sarà emanato un bando di gara o un affidamento di appalto, dovrà essere nominato un RUP-Responsabile Unico del Procedimento.
2. Il RUP ha funzioni di gestione, di controllo e di vigilanza dell'intero ciclo dell'appalto, ivi compresa la fase dell'esecuzione. Le sue competenze sono disciplinate **dall'art. 15 del D.lgs 31 marzo 2023, n.36 - allegato I.2.**
3. Il Responsabile del procedimento assume, inoltre, il ruolo di responsabile dei lavori ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Pertanto, ricadono su di lui tutti gli obblighi e le responsabilità previsti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
4. Nell'indizione di gara o nell'affidamento diretto viene indicato il nominativo del RUP-Responsabile del Procedimento e le modalità di comunicazione con quest'ultimo.
5. Allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e programmazione, il RUP può essere supportato con incarichi di assistenza al medesimo, per importi non superiori all'1 per cento dell'importo base di gara

Art. 4 - Attività negoziale del D.S.

1. Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'istituzione scolastica, svolge l'attività negoziale necessaria per l'attuazione del programma annuale e, pertanto, è titolare anche dell'ordinaria contrattazione relativa ad acquisti, appalti e forniture di beni e servizi - dell'art.44 del DECRETO n°129/2018.
2. Nello svolgimento dell'attività negoziale il Dirigente si attiene alle deliberazioni del Consiglio di istituto assunte ai sensi dell'art.45 del DECRETO n°129/2018.

Il Dirigente Scolastico si avvale dell'attività istruttoria del DSGA. Il Dirigente Scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A. o ad uno dei propri collaboratori individuati in base alla

normativa vigente. Al Dirigente Scolastico competono la deliberazione o decisione a contrattare, le indicazioni da specificare nella richiesta delle offerte, l'individuazione delle ditte. Al DSGA compete formalizzare la richiesta alle ditte, ricevere le offerte e predisporre il prospetto comparativo da sottoporre al Dirigente Scolastico per la scelta del fornitore.

- L'attività di gestione delle minute spese compete al DSGA per far fronte a spese urgenti e di modesta entità da imputare al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai progetti.
- Per l'acquisto di beni e servizi che richiedono particolari competenze, il Dirigente Scolastico potrà avvalersi della collaborazione di una commissione da lui nominata e presieduta, attingendo, se sussistono le competenze, al personale scolastico dell'istituto.

Art. 5 - Limiti e poteri dell'attività negoziale del Dirigente Scolastico

AFFIDAMENTI DI IMPORTO < A 5.000,00 EURO.

Gli affidamenti di importo < al suddetto limite (IVA esclusa), previa DETERMINA/DECISIONE A CONTRARRE, possono essere conclusi con **affidamento diretto**:

- a. senza rivolgersi agli strumenti della Consip Spa purchè non siano beni informatici e di connettività di importo superiore ad euro 1.000 e con la dovuta esclusione della Convenzioni ;
- b. senza tener conto del principio di rotazione (Art. 49 del D.Lgs 36/2023);
- c. con controlli ridotti al soli Annotazioni ANAC e DURC ;
- d. non acquisendo il Dgue, potendo acquisire generiche autocertificazioni
- e. con motivazione sintetica

AFFIDAMENTI DI IMPORTO > a 5.000,00 e <A 140.000,00 EURO.

Ai sensi dell'art.45, comma 2, lett.a) del decreto 129/2018, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett.b) del D.Lgs 36/2023, gli affidamenti di importo superiore a 10.000,00 euro, ma comunque inferiori a 140.000,00 euro (IVA esclusa), in assenza di convenzione CONSIP, vengono conclusi a seguito di **affidamento diretto**, con obbligo di motivazione. Il Dirigente Scolastico, previa DETERMINA/DECISIONE A CONTRARRE, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede direttamente con ordinazione o stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di propria fiducia, garantendo sempre i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e parità di trattamento.

Per gli acquisti su Me.Pa. tramite OdA (Ordine diretto d'acquisto) o TD (Trattativa diretta) con un unico operatore.

IB: l'art.50, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 36/2023 prevede di procedere ad affidamento diretto "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici" per importi inferiori ai 140.000,00.

AFFIDAMENTI DI IMPORTO =/> A 140.000,00 EURO ED INFERIORI ALLE SOGLIE COMUNITARIE:

LAVORI: DI IMPORTO =/> 150.000 EURO E FINO AD 1.000.000 DI EURO, LAVORI FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA

In assenza di convenzione CONSIP, gli affidamenti di importo uguale o superiore ai 140.000,00/150.000,00 euro (IVA esclusa), ed inferiori alle soglie comunitarie vigenti, possono essere conclusi, in alternativa all'affidamento diretto di cui al precedente punto, a seguito di **procedura negoziata** attraverso la consultazione di almeno 5 operatori economici (acquisto di servizi e forniture, lavori) e almeno 10 operatori

economici (lavori oltre 1.000.000,00 di euro e fino alla soglia comunitaria) laddove , ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, garantendo sempre i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e parità di trattamento di cui al D.Lgs. 36/2023.

Per gli acquisti su **Me.Pa.** tramite **RdO** (Richiesta di offerta) attraverso un confronto competitivo con almeno 5 operatori economici (acquisto di servizi e forniture) e almeno 10 operatori economici (lavori).

Art. 6 – Principio di Rotazione

L'art. 49 del dlgs 36/2023 al comma 2 indica il divieto di affidamento (diretto) o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui 2 consecutivi affidamenti abbiano a oggetto:

- una commessa nello stesso settore merceologico;
- la stessa categoria di opere;
- lo stesso settore di servizi.

I comma 4,5,6 derogano il principio di rotazione e la possibilità di affidamento al fornitore uscente, rispettivamente per:

- casi motivati con riferimento alla struttura del mercato, effettiva assenza di alternative possibili, accurata esecuzione del contratto precedente (comma 4);
- indagine di mercato effettuata senza limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti (comma 5);
- affidamenti diretti inferiori a 5.000 €.

Ai sensi dell'art. 49, c.3 vengono determinate le fasce del valore economico, per la divisione degli affidamenti in base alle categorie merceologiche, facendo riferimento al Sistema di Classificazione Unico che ha dato origine al Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici (c.d. CPV). In particolare, si intende adottare come riferimento per la rotazione, la singola categoria merceologica, indicata dalle prime cinque cifre del codice (XXXX0000-Y) vincolata dalle seguenti fasce:

SERVIZI E FORNITURE

- Fascia n. 1 fino a 10.000+iva
- Fascia n. 2 superiore a 10.000+iva fino a 20.000+iva
- Fascia n. 3 superiore a 20.000+iva a 40.000+iva
- Fascia n. 4 superiore a 40.000+iva fino a 80.000+iva
- Fascia n. 5 superiore a 80.000+iva fino a 140.000+iva

LAVORI E MANUTENZIONE

- Fascia n. 1 fino a 10.000+iva
- Fascia n. 2 superiore a 10.000+iva fino a 20.000+iva
- Fascia n. 3 superiore a 20.000+iva a 40.000+iva
- Fascia n. 4 superiore a 40.000+iva fino a 80.000+iva
- Fascia n. 5 superiore a 80.000+iva fino a 150.000+iva

I limiti di spesa di cui sopra, sono riferiti alla singola tipologia di spesa, ovviamente tenendo in considerazione

che il singolo fornitore può garantire anche più tipologie di beni o servizi. Ciò nell'ottica di evitare il frazionamento della spesa per la quale è obbligatorio ricorrere alle procedure disciplinari nei successivi articoli.

1. Qualora talune offerte dovessero presentare prezzi troppo bassi rispetto alla prestazione l'istituzione

scolastica può chiedere all'offerente, prima dell'aggiudicazione della gara, le necessarie giustificazioni con facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.

2. È vietato di norma qualsiasi rinnovo tacito od espresso dei contratti in essere. Eccezion fatta per le ipotesi di cui all'art.76, comma 6 del nuovo codice dei contratti di cui al D.lgs. 31 Marzo 2023, n.36
3. È lecita, invece, la stipula di contratti pluriennali dandone adeguata motivazione nella delibera del
4. Consiglio d'istituto.
5. Non rientrano nel limite, di cui al precedente comma 1, le spese fisse e obbligatorie (telefono, spese postali etc..) per le quali il Dirigente provvede direttamente al pagamento. Al mandato saranno allegati gli atti giustificativi.
6. È d'obbligo la verifica delle convenzioni CONSIP attive prima di procedere ad acquisti di beni, servizi e forniture. Con nota prot. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013, il MIUR ha precisato in quali ipotesi sia possibile procedere ad affidamenti fuori convenzione CONSIP mediante procedure di gara, senza incorrere nelle sanzioni previste, e cioè:

in caso di indisponibilità di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto il bene o il servizio da acquistare;

qualora in considerazione della peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procede unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione CONSIP;

laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento della procedura di

gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità prezzo delle convenzioni messe a disposizione da CONSIP S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

7. Le indagini di mercato di cui all'art. 50 comma 2 saranno svolte dalla stazione appaltante secondo le modalità previste nell'allegato II.1 (art.229) verificando che gli operatori economici siano in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94-95 del Codice dei Contratti, nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali, così come all'art. 100 del Codice dei Contratti.

Art. 7 - Criteri e limiti delle attività negoziali del Consiglio d'Istituto

L'attività negoziale del Dirigente Scolastico è subordinata alla previa determinazione dei criteri e dei limiti da parte del consiglio d'istituto per gli atti di cui al comma 2, dell'art.45 del decreto 129/2018:

- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 31 Marzo 2023, n.36 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro, tranne laddove valgono le specifiche semplificazioni per le istituzioni scolastiche emanate con il DL n. 77 del 31 maggio 2021, (convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108);
- b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
- c) contratti di locazione di immobili;

- d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- i) partecipazione a progetti internazionali;
- j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21.

Art. 8- Albo fornitori

1. L'Albo dei Fornitori, ove l'istituzione scolastica decida di istituirlo, è organizzato per categorie merceologiche.
2. È tenuto ed è aggiornato annualmente.
3. Possono essere iscritti nell'elenco dei fornitori i soggetti che ne facciano richiesta ed abbiano dimostrato di possedere i requisiti morali e professionali di cui agli art. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti).
- 4.

Art. 9 - Controllo sul possesso ei requisiti

I fornitori devono essere in grado di rendere una prestazione nel rispetto dei requisiti soggettivi (art.94-95, 96,97 del Dlg.36/2023).

Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importi inferiori a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione di qualificazione richiesti. La verifica delle dichiarazioni è gestita dall'Istituto, nel rispetto di un controllo a campione pari al 5% del totale delle dichiarazioni pervenute in un anno.

Come riportato all'art. 52 comma 2 del Codice degli appalti n.36/2023, se in conseguenza alla verifica non vi sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, l'Istituto procede :

- alla risoluzione del contratto
- all'escussione della eventuale garanzia definitiva
- alla comunicazione all'ANAC
- alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Istituto, per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
-

Art. 10 - Manifestazione d'interesse

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. E' svolta secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante.

L'avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata

tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.

La stazione appaltante pubblica un avviso di cui all'art. 50 comma 2 secondo le modalità previste nell'allegato II.1 (art.229) nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sotto la sezione "BANDI E CONTRATTI", o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto sulla base dei criteri definiti nella DETERMINA/DECISIONE A CONTRARRE. In ragione del richiamo al principio di trasparenza e di pubblicità, la determina/decisione a contrarre è pubblicata anche nelle procedure negoziate di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al **sorteggio**, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'indagine di mercato o nell'avviso di costituzione dell'albo fornitori. In tale ipotesi, l'amministrazione aggiudicatrice rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, *adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili*, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all'art. 53, comma 2, lett. b), del Codice.

Art. 11 Accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dal 25 maggio 2016 anche dal D.Lgs. 97/16. Il diritto di accesso è differito:

- a) nelle **procedure aperte**, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) nelle **procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali**, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- c) in **relazione alle offerte**, fino all'aggiudicazione;
- d) in **relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta**, fino all'aggiudicazione.

Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice, per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali (il comma precisa però che in questo caso è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto);
- b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve

- del soggetto esecutore del contratto;
- d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

Art. 12 - Criteri di valutazione delle offerte

1. Prezzo più basso (quando l'oggetto del contratto non ha un particolare valore tecnologico)
2. Offerta economicamente più vantaggiosa (quando l'oggetto del contratto richiede una ponderazione di elementi qualitativi quali l'assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità, l'affidabilità o altri criteri stabiliti dal mercato);

Art. 13 -Commissione Giudicatrice

1. Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si procede, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, mediante determina del DS, alla nomina della Commissione Giudicatrice, i cui componenti, in numero dispari, vengono di volta in volta convocati a seconda delle professionalità e competenze inerenti i beni e/o i servizi da acquistare. Il RUP può partecipare all'interno della commissione anche in qualità di presidente (art. 51 D.Lgs 31/03/23, n. 36)

Art. 14 - Termini dilatori

La stipula del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione (art. 18 del codice degli appalti n. 36/2023) salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 55 del medesimo codice.

Art. 15 - Tipologia di lavori

1. Ai sensi dell'art.39 del DECRETO 129/2018, possono essere eseguiti anche mediante informale indagine di mercato i seguenti **lavori che abbiano carattere di necessità ed urgenza**:

Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell'istituto scolastico;

Lavori non programmabili in materia di riparazione, consolidamento, ecc...;

Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di segnalazione all'ente proprietario;

Lavori necessari per la compilazione di progetti per l'accertamento della staticità di edifici e manufatti;

Lavori finanziati da interventi approvati nell'ambito del PON-FESR "Ambienti per l'apprendimento", o altre fonti di finanziamento;

Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

Altri lavori nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 16 - Obblighi informativi preaggiudicazione e post aggiudicazione

Gli obblighi di pubblicità preaggiudicazione si applicano alle procedure di affidamento che prevedono la pubblicazione di un bando di gara e quindi:

- procedura aperta;

- procedura ristretta.

Gli obblighi di pubblicità post aggiudicazione si applicano a:

- procedura aperta;
- procedura ristretta;
- procedura negoziata.

NB. Gli obblighi di pubblicità pre e post aggiudicazione non trovano applicazione nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso all'affidamento diretto per importi inferiori a 40.000,00 €.

Ai sensi all'articolo 225, c. 8, del D. Lgs. 36/2023, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.